

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 10 luglio 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI CALTAVUTURO

SOMMARIO

Statuto del comune di Caltavuturo.	Pag. 3
--	--------

STATUTO DEL COMUNE DI CALTAVUTURO (Provincia di Palermo)

Lo statuto del comune di Caltavuturo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993.

Si ripubblica, di seguito, il testo del nuovo statuto, approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 16 aprile 2015.

Titolo I

IDENTITÀ, FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Identità istituzionale

Il comune di Caltavuturo è ente territoriale autonomo rappresentante la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni dell'ordinamento secondo principi ed indirizzi contenuti nel presente statuto, assicurando la partecipazione della comunità cittadina.

Opera nell'ambito giuridico amministrativo della Regione siciliana e del libero consorzio di Palermo.

L'identità del comune sul piano territoriale è costituita da un territorio esteso Km² 97,22 ed è compreso tra i territori dei comuni di Sclafani Bagni, Cerda, Scillato, Polizzi Generosa e Castellana Sicula.

Sono elementi caratterizzanti il paesaggio esterno immediatamente a ridosso del centro abitato di Caltavuturo, le formazioni geologiche particolari e rocciose emergenti costituite dalla Rocca di Sciara ad est, dalle gole di Cozzo Rosso e Cozzo Ebreo a sud, dai salti rocciosi ad ovest tra Caltavuturo e Sclafani Bagni, e in direzione sud dalla emergenza collinare di Monte Riparato sede di vecchi insediamenti greco-romani e ancora nelle più immediate vicinanze del perimetro urbano, dal trovante roccioso detto Rocca Sciaccata, dalla zona del Casale e del vecchio sito cittadino arabo-normanno di Terravecchia. Gli elementi caratterizzanti il paesaggio vanno tutelati agendo sul piano urbanistico con la previsione di norme vincolanti e sulle politiche attive di carattere ambientale.

Sono elementi peculiari della identità della popolazione caltavuturorese l'appartenenza ai costumi e alla tradizione dell'antica storia delle popolazioni madonite caratterizzate da rispetto per l'ambiente naturale, da profonda aspirazione ai valori della giustizia, della libertà e del riscatto sociale perseguiti anche con sacrificio di vite umane e moti di popolo come accaduto a Caltavuturo con la strage del 20 gennaio 1893 nel contesto del movimento dei Fasci siciliani, dalla aspirazione a una ordinata e pacifica convivenza civile, dal rispetto e coltivazione di un ricco patrimonio culturale costituito da monumenti, chiese, piazze e vie, dalla ricerca culturale che ha visto l'affermazione a livello nazionale e internazionale di illustri cittadini caltavuturoresi nel campo dell'arte, della filosofia e delle scienze. Il comune persegue la difesa e l'ulteriore arricchimento di tali peculiarità dell'identità della popolazione caltavuturorese.

Art. 2

Elementi costitutivi e sede del comune

Sono elementi costitutivi del comune di Caltavuturo il territorio e la comunità.

Il territorio del comune è indicato nella cartografia dell'Istituto geografico militare nei confini visualizzati nella planimetria allegata.

La sede di rappresentanza del comune è articolata presso la sede municipale principale ubicata in via G. Falcone e la sede secondaria di rappresentanza presso il palazzo comunale ubicato in Scalinata Giuseppe Oddo.

Altri uffici sono distaccati dalla sede centrale in altre sedi.

Gli organi collegiali del comune in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa adozione dell'atto adottato dall'organo competente, possono riunirsi anche in sedi diverse.

Art. 3

Stemma-gonfalone comunale

Il comune ha come segno distintivo lo stemma rappresentato da un avvoltoio appollaiato su una torre medievale. Tutto su campo azzurro.

Art. 4

Fini e principi generali

Il comune tutela i diritti inviolabili dei cittadini e i principi della libertà, della giustizia, della democrazia e della solidarietà. Definisce e attua le proprie politiche in modo da assicurare pari trattamento ai cittadini e in generale ai soggetti, anche non residenti, di cui all'art. 25, comma 4, del presente statuto, senza distinzione di età, genere, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.

Il comune, in coerenza con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica e per quanto nelle proprie competenze e possibilità, attua le proprie politiche in modo da concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono una effettiva e sostanziale uguaglianza tra i cittadini e i generi. Persegue la crescita civile e sociale della comunità, adoperandosi per la realizzazione di una convivenza serena, pacifica, operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e alla tensione ideale di tutti per il bene comune. Il comune definisce ed eroga, nell'ambito delle proprie possibilità economiche, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali che si rendano necessarie, ispirandosi ai principi di rispetto della persona umana e della sua identità e di riservatezza. Sostiene le iniziative promosse dalle associazioni e dagli enti presenti nel territorio, dirette al contrasto dello sfruttamento delle persone, come delle situazioni di dipendenza, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo.

Il comune riconosce nei cittadini la condizione di soggetti di partecipazione e ne promuove la partecipazione all'amministrazione della comunità. Riconosce le funzioni dell'associazionismo e della cooperazione sociale nel quadro del principio di sussidiarietà come sedi e strumenti centrali di impegno civile ed istituisce ogni organismo di partecipazione.

Il comune promuove e sostiene le iniziative economiche, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni e delle associazioni imprenditoriali, cooperativistiche, categoriali, sindacali e professionali quali interlocutori attivi e

propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi economici e sociali.

Art. 5

Diritto al lavoro

Il comune, in coerenza con l'art. 1 e l'art. 4 della Costituzione della Repubblica, riconosce il diritto al lavoro di ogni cittadino e il dovere per ogni cittadino di svolgere un'attività funzionale al progresso della comunità e, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, pone in essere ogni azione diretta a garantire, secondo metodologie improntate ad una assoluta trasparenza, l'accesso al lavoro da parte dei cittadini, e in particolare dei più giovani. Sostiene il ruolo delle organizzazioni sindacali e si impegna a prevenire e a contrastare i fenomeni di sfruttamento del lavoro, in particolare quello dei minori e delle donne, anche straniere, collaborando con le autorità pubbliche preposte e gli enti impegnati in questo settore.

Art. 6

La cultura e la prassi della legalità

Il comune promuove la cultura e la prassi della legalità e sostiene le strategie e le azioni dirette alla sua affermazione, puntando a rendere pienamente partecipe di questo impegno parti sempre più consistenti della comunità cittadina, e in particolare i più giovani e gli studenti, mediante articolati progetti di legalità definiti in raccordo con le autorità scolastiche. Il comune adotta iniziative di contrasto contro ogni forma di pressione, di sopraffazione e di corruzione. A tal fine elabora e attua un piano di prevenzione e di contrasto alla corruzione in applicazione anche delle disposizioni di legge nazionali. Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di quanti, nel proprio seno, si siano resi protagonisti di azioni delittuose.

Art. 7

Adesione al codice etico

Il comune, aderisce al codice etico denominato "Carta di Pisa", i cui principi sono da intendersi richiamati nel presente statuto, promuove la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa.

Il comune assume tra i suoi fini fondamentali il contrasto alla criminalità e alla mafia. Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di quanti, imputati di tali reati, abbiano arrecato danno alla città e al territorio. Il comune garantisce collaborazione piena alla prefettura, alla magistratura inquirente e alle autorità preposte alla sicurezza pubblica e si adopera per la redazione e la stipula di protocolli di legalità e di contrasto alla mafia.

Art. 8

La cultura della pace

Il comune riconosce nella previsione della Costituzione circa il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, valore fondante dei rapporti tra i popoli e le nazioni e in tale logica sviluppa rapporti di cooperazione e di gemellaggio internazionale nel rispetto delle leggi dello Stato.

Il comune si impegna a promuovere una cultura ispirata alla tutela dei diritti umani, delle libertà democratiche, della nonviolenza, dell'autodeterminazione dei popoli e della cooperazione internazionale mediante iniziative di ricerca, di educazione e di informazione. Si impegna a

consolidare, soprattutto tra i giovani, il senso di appartenenza alla comunità europea; promuove le relazioni culturali fra i popoli del Mediterraneo e riconosce le potenzialità rappresentate dalla presenza dei cittadini stranieri, impegnandosi per la loro compiuta integrazione nella comunità cittadina sulla base del rispetto di uguali diritti e doveri.

Art. 9

I diritti dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili

Il comune, nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche, considera con una particolare attenzione i minori, gli anziani e le persone diversamente abili, impegnandosi a costruire una città a loro misura e a garantirne un pieno accesso ai servizi.

Si impegna a tutelare, sulla base dei principi della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", i bambini e le bambine, a promuovere una cultura di tutela della loro integrità psicofisica, e a migliorare le strutture ad essi dirette, quali parchi giochi e nidi per l'infanzia. Il comune nel contesto di politiche volte alla promozione della residenzialità locale e della crescita demografica, riconosce ad ogni nuovo nato residente a Caltavuturo un bonus una tantum di 500 euro che verrà depositato presso un istituto di credito convenzionato per essere riscuotibile con la rivalutazione monetaria maturata allorquando il soggetto beneficiario avrà raggiunto la maggiore età. L'istituzione del bonus è soggetta a regolamentazione.

Il comune riconosce agli anziani un ruolo centrale come cittadini, impegnandosi a renderli partecipi della vita della città.

Si impegna a garantire alle persone diversamente abili pari opportunità nella vita quotidiana anche assicurando le condizioni per una compiuta fruizione della città, dei suoi spazi e dei suoi servizi, considerando proprio obiettivo prioritario l'abbattimento di ogni barriera architettonica.

Art. 10

Il comune e i giovani

Il comune considera i giovani soggetti determinanti per il futuro della comunità e protagonisti del suo rinnovamento. Promuove e sostiene l'associazionismo dei giovani; promuove la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale; si impegna alla promozione di politiche dirette ad assicurare il diritto allo studio, a usufruire di occasioni, spazi e opportunità di gestione del tempo libero e a creare le condizioni per un migliore accesso ai mondi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Art. 11

La famiglia

Il comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia nella società e si adopera per la definizione di adeguate politiche di sostegno ai nuclei familiari, in particolare a quelli in condizioni problematiche.

Il comune tutela la maternità e la paternità naturale e la genitorialità piena in caso di adozione e affidamento.

Il comune riconosce le stabili convivenze, impegnandosi a definire opportune politiche di tutela e a tal fine istituisce il registro comunale delle unioni civili allo scopo di riconoscere la libera convivenza fondata sulla mutualità e sul sostegno reciproco.

Art. 12

Differenza di genere e tutele

Il comune riconosce nella differenza tra i generi un elemento di grande arricchimento della società. Promuove azioni positive dirette alla rimozione degli ostacoli e delle barriere, anche culturali, che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i generi in tutte le situazioni della vita cittadina a partire dal lavoro.

Il comune contrasta in tutti i modi le prassi di discriminazione nei confronti delle donne e si impegna a predisporre sedi di informazione e tutela, anche legale, dei loro diritti.

Il comune dispone attraverso apposita direttiva l'obbligo di evidenziare negli atti del comune la differenza di genere nell'individuazione ed esposizione dei titoli e delle mansioni professionali.

Art. 13

Diritto alla salute

Il comune si impegna a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto di tutti i cittadini alla salute. Promuove l'educazione sanitaria per realizzare una efficace prevenzione. Si impegna a garantire la salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igiene dei luoghi pubblici, la sicurezza nell'ambiente di lavoro, la difesa dai rumori e l'eliminazione di quelle condizioni che mettono a rischio la salute. A tal proposito il comune adotta, sentiti gli operatori sanitari e le strutture sanitarie pubbliche e private e nell'ambito delle proprie competenze, il Piano sanitario comunale per la prevenzione e la tutela della salute.

Art. 14

La regolazione dei tempi comunitari di vita

Il comune elabora un piano regolatore dei tempi e degli orari della vita comunitaria legati al funzionamento dei servizi pubblici e organizza la vita urbana in modo che sia rispondente alle esigenze dei cittadini.

Art. 15

L'organizzazione del territorio e il diritto alla casa

Il comune promuove e attua, attraverso gli strumenti di pianificazione, un organico e ordinato assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi.

Il comune promuove nell'ambito della pianificazione del territorio e delle sue destinazioni d'uso politiche e interventi di recupero e valorizzazione del centro storico attraverso piani di edilizia economica-popolare, da attuare prioritariamente nell'ambito del centro storico, infrastrutture sociali e interventi volti alla soluzione del bisogno abitativo riconoscendo e tutelando, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, il diritto alla casa di ogni cittadino.

Art. 16

Tutela ambiente e energie rinnovabili

Il comune riconosce nel bene ambiente una risorsa primaria da mantenere, da migliorare e da tutelare.

Il comune riconosce il valore del vivente non umano e ne promuove il rispetto dell'esistenza nelle sue varie forme secondo il principio di interdipendenza tra tutti gli esseri e le forme viventi.

Il comune si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da fonti inquinanti, comprese quelle elettromagnetiche, e contrasta con adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, ma anche con azioni di dura repressione, i comportamenti di deturpamento e inquinamento ambientale, a partire dalle discariche.

Il comune riconosce nel proprio patrimonio naturale e paesaggistico straordinarie risorse della propria stessa identità. Si impegna a instaurare una permanente collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela ambientale e con le associazioni impegnate in questo settore.

Il comune si adopera per la messa a regime di fonti energetiche ecocompatibili e promuove al tempo stesso politiche energetiche fondate sul risparmio e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato. Predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di protezione civile nell'ottica della prevenzione e del pronto intervento. Promuove le iniziative volte alla educazione nei consumi di prodotti nocivi alla salute e all'ambiente.

Art. 17

La tutela del patrimonio storico e naturale

Il comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, architettonico, culturale e le tradizioni popolari del paese, garantendone il godimento da parte della collettività, promuovendo la più ampia collaborazione con le Università e le istituzioni culturali pubbliche e private dirette ad incentivare la formazione e la ricerca.

Art. 18

Diritto allo sport

Il comune si impegna a tutelare lo sport, predisponendo infrastrutture e piani di sviluppo adeguati. Sostiene la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, da quella di base alla più alta competizione. Incentiva la partecipazione degli enti sportivi alla programmazione e alla gestione dei servizi. Favorisce la presenza nel territorio delle società affiliate alle federazioni del Coni e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Si impegna a porre in essere ogni iniziativa diretta a consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani.

Art. 19

La risorsa agricola e le attività produttive

Il comune tutela e sostiene l'agricoltura, riconoscendo in essa una delle attività produttive fondamentali dell'economia locale. Sostiene le diverse forme di iniziative economiche ed individua nella valorizzazione delle risorse agricole, nella promozione delle attività industriali, artigianali, commerciali, nella promozione delle attività turistiche e nello sviluppo delle piccole e medie imprese i fattori primari per uno sviluppo integrato ed equilibrato. Si impegna a salvaguardare le fonti economiche della comunità locale ed i livelli occupazionali ad essa collegati.

Art. 20

Trasparenza e informazione

Il comune riconosce nella trasparenza amministrativa e nell'informazione pubblica i presupposti fondamentali per la reale e democratica partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e per la buona, corretta e

imparziale amministrazione. Si impegna a ridurre, in tutte le situazioni in cui ciò sia possibile, la discrezionalità e ad operare le proprie scelte secondo criteri determinati, certi, razionali e condivisi.

Il comune si impegna a garantire ai cittadini una informazione continua, esatta, inequivocabile, completa e tempestiva secondo il dettato regolamentare.

Il comune assicura ai cittadini, secondo le modalità stabilite in sede regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il diritto di accedere alle informazioni e agli atti del comune ed ottenerne copie; di ricevere, se possibile anche telematicamente, informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o di regolamento. Taluni atti possono essere dichiarati dal dirigente responsabile solo parzialmente accessibili nel rispetto delle determinazioni dell'autorità garante della privacy.

Art. 21

La lotta alla corruzione

Il comune recepisce i principi dettati dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In ambito comunale, vengono demandate ad un apposito piano di prevenzione, le modalità tali da assicurare un'azione coordinata e un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità. Il piano di prevenzione della corruzione dovrà fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e dovrà indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il necessario rischio.

Art. 22

La sussidiarietà

Il comune è individuato dalla Carta costituzionale e anche dal presente statuto quale ente a competenza amministrativa generale in quanto organismo territoriale più vicino ai cittadini e in grado di rappresentare meglio le necessità della collettività.

Il comune invoca e consente l'intervento degli organismi istituzionali di livello superiore in presenza di una difficoltà o impossibilità a provvedere direttamente per parte sua alle esigenze della comunità.

Il comune riconosce e sostiene al tempo stesso l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli e associati e degli enti aventi profilo privatistico volta al soddisfacimento delle proprie esigenze e di quelle della collettività. In tal caso il ruolo del comune si limita al solo controllo e coordinamento delle iniziative. In assenza dell'iniziativa dei cittadini singoli o associati interviene il comune a soddisfare le esigenze della comunità.

Art. 23

Il comune e lo sviluppo economico

Il comune promuove politiche finalizzate alla crescita e allo sviluppo economico. A tale scopo dispone l'impiego di risorse finanziarie proprie per incentivare l'avvio e il consolidamento delle attività economico-imprenditoriali, l'applicazione di misure agevolative nel campo tributario ed extratributario comunale per le attività economiche nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per l'avvio di attività economico-imprenditoriali. Il comune promuove inoltre la diffusione e la conoscenza appro-

fondita delle opportunità che le politiche comunitarie, statali, regionali e sovra comunali, prevedono in ordine al sostegno delle attività economico-imprenditoriali.

Il comune promuove politiche attive del lavoro finalizzate all'estensione delle offerte di lavoro ai disoccupati e inoccupati. A tal fine il comune promuove compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, occasioni di lavoro diretti o di sostegno al settore privato che prevede e si impegna a creare nuove opportunità occupazionali.

Il comune elabora, d'intesa con i soggetti che operano nel campo della formazione, una pianificazione triennale volta alla formazione del personale comunale, dei giovani disoccupati e in cerca di occupazione nonché dei lavoratori occupati e delle maestranze imprenditoriali.

Il comune concorre a promuovere attivamente lo sviluppo economico anche attraverso la partecipazione diretta o a concludere accordi con società di diritto pubblico o privato o con momenti associativi che agiscono nel campo della promozione turistica, della promozione dello sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura nonché del settore commerciale.

Titolo II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 24

Albo pretorio

Il comune istituisce secondo la legge l'albo pretorio *on line* in tutta evidenza nel sito *web* del comune.

Il comune ha nella sede centrale apposito ed idoneo spazio destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

Il segretario comunale o dirigente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio *on line*.

Il comune provvederà a dare adeguata pubblicità, mediante avvisi pubblici, di eventuali variazioni degli spazi da destinare ad albo pretorio.

Art. 25

Partecipazione dei cittadini

Il comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle forme associative e/o di volontariato titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti nello statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

Il comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative.

Il comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, quelli residenti nel comune di età superiore ai 16 anni e le persone maggiorenni, cittadini, stranieri e apolidi, domiciliate nel comune o che comunque esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio nel territorio comunale.

Sono altresì titolari dei diritti di partecipazione i ragazzi di età inferiore ai 16 anni che la esercitano attraverso il "Consiglio comunale e il sindaco dei ragazzi" eletti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il comune predispone gli strumenti adeguati per l'individuazione dei soggetti aventi diritto.

In occasione delle consultazioni elettorali politiche, europee, regionali e amministrative il comune oltre a predisporre l'ufficio elettorale comunale con il compito di rendere effettivo il diritto al voto attraverso gli adempimenti di legge, lo stesso ufficio elettorale invia a ciascun elettore una lettera con la quale si illustra l'oggetto della votazione, il diritto dovere di ogni cittadino di partecipare alle elezioni e le modalità con le quali il cittadino può esercitare il diritto al voto.

La partecipazione dei cittadini si realizza anche attraverso la costruzione di una piattaforma informatica nella quale dovrà essere inserita una pagina *web* aggiornata permanentemente con tutti gli atti del comune (delibere, determine, concessioni, autorizzazioni ecc.) esposti in modo semplificato e con la creazione di un *link* riportante le opinioni, i suggerimenti e le proposte del singolo cittadino sui temi riguardanti la comunità con le relative ed eventuali considerazioni degli amministratori e dei consiglieri comunali.

Il bilancio comunale deve essere pubblicato nel sito *web* di cui al comma precedente nelle cifre semplificate e con l'esposizione degli aggregati di spesa in modo tale da essere facilmente comprensibili dai cittadini interessati a formulare osservazioni e proposte.

Art. 26

Autonomia

Il comune è ente autonomo ed esercita nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi il potere di rappresentanza generale della popolazione residente.

Per il conseguimento delle sue finalità, il comune dispone di propria autonomia da esercitare nel rispetto del presente statuto, così come sancito dall'art. 114 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Il comune dispone, inoltre, di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

L'autonomia del comune è condizione sostanziale che non ostacola forme avanzate di collaborazione e di cessione di sovranità verso momenti istituzionali sovracomunali qualora funzionali unicamente al migliore raggiungimento di scopi, compiti e funzioni che diversamente non sarebbe possibile perseguire in modo efficace.

La partecipazione del comune alla gestione di servizi in ambiti territoriali ottimali è condizionata alla verifica e al riscontro pratico della convenienza, anche sul piano finanziario, e della adeguatezza della gestione associata ottimale di questi servizi. In caso contrario il comune è tenuto ad evidenziarne le incongruenze e a proporre il superamento; in caso di mancato accoglimento il comune proporrà la recessione unilaterale dalla gestione associata.

Art. 27

Programmazione e forme di cooperazione

Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione consiste innanzitutto nella definizione degli obiettivi per anno di gestione finanziaria dell'ente preceduti dalla ricognizione dei dati, desumibili dai dati istat e ministeriali, sullo stato della disoccupazione e

del mercato del lavoro, sulla situazione reddituale della popolazione, sulla popolazione scolastica, sulle attività economiche. Tali obiettivi contenuti in un documento che approva la giunta municipale ad inizio di anno previa consultazione dei soggetti sociali e di cui prende atto il consiglio comunale, sono da riferire al sostegno dei settori produttivi dell'economia locale compreso il turismo, alla realizzazione di opere pubbliche con priorità per le manutenzioni degli immobili e delle infrastrutture viarie e produttive, al potenziamento dei servizi nel campo scolastico e alla tutela e promozione del diritto allo studio, al potenziamento dei servizi alla persona e alle forme sostanziali di solidarietà, alla formazione, alla tutela dell'ambiente e alla crescita culturale.

Il comune concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, del Libero consorzio comunale ex Provincia regionale di Palermo e degli enti che assolvono a compiti di interesse generale a beneficio delle popolazioni.

Nello svolgimento della propria attività di programmazione, il comune intende avvalersi dell'apporto delle istituzioni ed associazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

I rapporti con gli altri comuni, con il Libero consorzio comunale ex Provincia regionale di Palermo e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Il comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia, la solidarietà, la collaborazione e l'integrazione tra i popoli.

Il comune promuove forme di cooperazione con gli altri comuni contermini, con enti e soggetti sovracomunali (Parco delle Madonie, Distretto turistico, Libero consorzio provinciale, distretto sociosanitario, ambiti territoriali ottimali) per la creazione delle migliori condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

Art. 28

Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi discendenti dall'art. 114 della Costituzione, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del comune, indirizzandone e regolamentandone, con norme fondamentali, organizzazione, procedimenti ed attività, specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali economiche e civili della comunità.

Lo statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della giunta comunale, di 1/3 dei consiglieri assegnati o di un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali trascorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla deliberazione di reiezione.

La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse procedure previste dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 29

Ambiti di competenza

Il comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione siciliana conferiscono ad altro ente.

Il comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.

Il comune garantisce, anche, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dello Stato e della Regione.

Art. 30

Associazionismo e volontariato

Il comune favorisce e sostiene lo sviluppo e le attività delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono fini di interesse collettivo e ne aiuta la costituzione e l'espletamento della attività sia mediante l'erogazione di contributi finanziari ordinari e straordinari dei quali con regolamento stabilisce, sentite le Consulte di partecipazione, i criteri, sia mediante la realizzazione e la cura di strutture, servizi e impianti idonei, assicurandone il pieno accesso.

Il comune riconosce alle associazioni di cui al precedente comma il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative secondo quanto stabilito dal regolamento di partecipazione, e può affidare alle medesime compiti di pubblico interesse nelle modalità e secondo i criteri stabiliti con regolamento. Il regolamento stabilisce anche criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, in particolare attraverso:

- a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
- b) le modalità di consultazione riguardo alla formazione degli atti generali;
- c) l'attività dell'ufficio pubbliche relazioni.

Per i fini dei precedenti commi, la giunta, in conformità a quanto disposto dal regolamento di partecipazione, istituisce un apposito elenco delle associazioni, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le forme associative operanti nel territorio del comune che ne abbiano fatto istanza.

Il comune pubblica una guida e cura una banca dati dell'associazionismo sulla base degli elementi forniti dalle associazioni, nel rispetto della privacy.

Il comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione dell'associazionismo.

Il comune promuove e incentiva forme di volontariato diffuso volto alla solidarietà verso le persone in stato di bisogno e in condizioni di disagio. A tal fine istituisce un albo al quale possono iscriversi tutti quei cittadini che disponendo di sufficiente tempo libero intendono prestare

la propria personale opera a favore di altri cittadini in stato di bisogno. L'iscrizione all'albo e l'effettuazione di prestazioni di volontariato, riscontrate dal comune attraverso l'ufficio dei servizi sociali, costituisce merito particolare che il comune riconosce con il rilascio di un attestato di benemerita e di una somma forfettaria a titolo di rimborso. La costituzione dell'albo e le modalità attuative sono sottoposte a regolamentazione approvata dal consiglio comunale.

Art. 31

Consulte

Per perseguire le finalità di cui ai precedenti articoli 29 e 30 il comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento di partecipazione, può costituire specifiche consulte corrispondenti alle tipologie delle politiche comunali, delle quali fanno parte le associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco comunale di cui al comma 3 dell'art. 30.

Le consulte di settore sono sentite quando l'amministrazione intenda intervenire su materie ricadenti nella sfera di interessi dalle stesse rappresentate.

Le consulte sono titolari dei diritti di partecipazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte.

Può essere richiesto il parere delle rispettive consulte sui seguenti programmi, e su quelli che comunque siano definiti dal regolamento di partecipazione:

- a) piano pluriennale degli investimenti;
- b) piano dei trasporti;
- c) pianificazione commerciale e dei servizi connessi;
- d) programma delle opere pubbliche;
- e) piani d'intervento di carattere socio-assistenziale;
- f) programma di sviluppo del comparto agricolo ed artigianale;
- g) criteri per l'erogazione dei contributi pubblici all'associazionismo.

Le consulte devono fornire il parere richiesto entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

Per favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti nel comune ma non in possesso della cittadinanza italiana, il regolamento di partecipazione stabilisce le modalità di costituzione di una consulta comunale elettiva per gli immigrati e ne disciplina l'attività.

L'amministrazione può chiamare in ogni tempo a far parte delle consulte di cui al comma 1 quali componenti aggiunti, titolari del diritto di parola ma non di voto, le associazioni comunque presenti e operanti nel comune, anche se non in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, o che comunque, per disguidi, non abbiano di fatto partecipato al procedimento di sua formazione. Può inoltre invitare a prendere parte alle sedute delle consulte, come consulenti a titolo gratuito, singole persone che, per la loro competenza e professionalità, possano offrire un contributo utile. In ogni caso, le persone chiamate a far parte delle consulte devono essere in possesso dei requisiti morali indicati nell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco comunale delle associazioni.

Oltre alle consulte delle associazioni di cui ai precedenti commi, l'amministrazione può costituire organismi consultivi in specifici ambiti e settori.

Art. 32

Bilancio partecipato e sociale

Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il comune indice ogni anno una conferenza pubblica su questo tema, presieduta dal sindaco, alla quale hanno diritto di partecipare i titolari dei diritti di partecipazione previsti dal presente statuto.

Sono comunque formalmente invitati alla conferenza il presidente della consulta comunale dei cittadini immigrati, i presidenti delle consulte di partecipazione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti delle categorie produttive. Ciascuno dei predetti soggetti potrà trasmettere all'amministrazione un proprio scritto.

Gli scritti pervenuti, la discussione in sede di conferenza come verbalizzata e l'eventuale documento conclusivo sono trasmessi ai capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio.

Art. 33

Istanze, petizioni, proposte, udienza

Tutti i residenti del comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e tutti gli altri titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 25, comma 4, del presente statuto, ed ancora le associazioni iscritte all'elenco comunale, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al consiglio o alla giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze, petizioni e proposte sono indicate dal regolamento di partecipazione.

L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. I tempi di risposta non possono superare i 60 giorni. Quando l'istanza o petizione è accolta, la giunta adotta o propone al consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate. Qualora l'organo competente non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del consiglio o della giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha come oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese. La proposta non potrà essere approvata se risulta essere in contrasto con precedenti atti di programmazione o di gestione per i quali c'era stato un pronunciamento specifico o un atto deliberativo da parte della giunta o del consiglio comunale. In tal caso la proposta dovrà contenere le ragioni che ne giustificano la revoca o la sostanziale modificazione. Sulla proposta dovranno esprimersi i responsabili comunali con l'emanazione del parere tecnico e di regolarità contabile.

Le proposte sono presentate da almeno due associazioni iscritte nell'albo comunale, o da 50 dei soggetti di cui all'art. 30, comma 3. Le proposte devono essere presentate al sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale o alla giunta.

La proposta va esaminata in ogni caso dagli organi comunali competenti entro 60 giorni dalla presentazione.

L'amministrazione comunale comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

Il comune garantisce comunque ai titolari dei diritti di partecipazione singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei dirigenti del comune proposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

La richiesta di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per prospettare problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta, anche per iscritto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 34

Consultazioni

Il comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative promuovendo forme di consultazioni popolari, secondo modalità fissate dal regolamento di partecipazione.

Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi; possono essere delimitate a zone specifiche della città o particolari fasce della popolazione.

Art. 35

Referendum

Può essere indetto referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.

Non possono essere sottoposti a referendum gli atti indicati dal consiglio comunale nel regolamento di partecipazione e comunque i seguenti atti:

- a) nomine, elezioni, designazione, revoche e decadenze;
- b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
- d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
- g) bilanci preventivi e consuntivi.

Il referendum consultivo è indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Almeno il 10% dei soggetti di cui all'art. 25, comma 4, possono fare indire referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.

Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da due terzi dei consiglieri assegnati, si riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini.

Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 10% dei soggetti di cui all'art. 25, comma 4, diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del sindaco o della giunta o del consiglio comunale.

Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso ad un comitato di garanti, composto da n. 3 membri eletti dal consiglio comunale a scrutinio segreto tra cittadini laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, con almeno quindici anni di documentate attività professionali.

Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il 30% più uno degli iscritti nelle liste elettorali del comune.

Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum, secondo i risultati emersi.

Un quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richiesta si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Il regolamento di partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

Art. 36

Gestione associata dei servizi e istituzione dei comuni

Il comune promuove, d'intesa con i comuni vicini e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni nazionali e regionali in materia, la gestione associata dei servizi al fine di realizzare economie di bilancio e maggiore efficienza degli stessi servizi.

La gestione associata dei servizi può avvenire a mezzo convenzioni o attraverso la istituzione di Unione dei comuni con un proprio statuto e regolamento di attuazione. Gli organi di gestione e di programmazione dell'Unione dei comuni sono espressione diretta di secondo grado dei consigli comunali e delle giunte municipali e dei sindaci dei comuni associati.

I componenti degli organi di gestione e di indirizzo non hanno diritto a percepire indennità di funzione ma solo il gettone di presenza il cui importo è pari a quello percepito da comune avente una popolazione pari a quella dell'Unione o dei comuni.

L'Unione dei comuni, d'intesa e previa condivisione dei rispettivi consigli comunali dei comuni associati, può istituire la doppia cittadinanza. La doppia cittadinanza

che non è efficace ai fini dello status discendente dall'anagrafe e dallo stato civile dei singoli comuni, fa riferimento a quella obbligatoria per legge dei cittadini nel comune di residenza e a quella dell'Unione dei comuni. La doppia cittadinanza abilita i singoli cittadini, indifferentemente dal comune di residenza, ad accedere ai servizi preventivamente individuati dall'Unione dei comuni offerti dai singoli comuni associati.

Art. 37

Registro unione civili

È istituito presso l'ufficio comunale di anagrafe e stato civile, nel rispetto della Costituzione e dei recenti pronunciamenti della Corte costituzionale, della Suprema Corte di Cassazione nonché del Parlamento e del Consiglio europeo, il registro comunale delle unioni civili.

Gli scopi e le finalità della istituzione del registro sono stabiliti nel dettaglio da apposito regolamento e consistono nella tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili di persone legate da vincolo affettivo.

Possono richiedere l'iscrizione al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, residenti e coabitanti nel comune di Caltavuturo. L'iscrizione al registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

I componenti delle unioni civili di cui al presente articolo, hanno pari diritti rispetto alle altre diverse forme di unioni civili, in materia di: casa, sanità e servizi sociali, politiche per i giovani, per gli anziani e i diversamente abili; sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, trasporti, diritti e partecipazione. Gli indicatori reddituali per l'accesso a detti servizi sono analoghi a quelli stabiliti per le unioni tradizionali.

Art. 38

Difesa dell'acqua, bene comune e risorse naturali

Il comune riconosce nell'acqua e nell'aria il valore di bene comune insostituibile per la vita e pertanto non assimilabile a valore economico-commerciale. L'acqua e l'aria vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprietà e la gestione della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali e ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 39

Gestione del servizio idrico

Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.

La gestione del servizio idrico integrato nonché l'uso e la proprietà delle reti devono essere pubbliche e di competenza del comune.

Il comune esercita la gestione del servizio idrico integrato direttamente o a mezzo azienda di diritto pubblico

anche in forma associata con altri comuni avuto riguardo all'assetto del bacino idrografico di riferimento.

Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologie di utenza, prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi più elevati e per usi diversi.

Il comune garantisce, sulla base della raccomandazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad ogni cittadino residente e per le utenze domestiche una dotazione giornaliera gratuita di 50 litri per abitante da monetizzare secondo il valore medio tariffario in bolletta in detrazione.

Art. 40

Beni comuni

Il comune promuove presso l'intera cittadinanza una adeguata sensibilità e consapevolezza del valore dei beni comuni individuati, predisposti e garantiti dal comune. Per tale finalità approva un regolamento attraverso il quale vengono fissati gli obiettivi e le modalità di coinvolgimento della popolazione nella difesa e valorizzazione del patrimonio costituito dai beni comuni in godimento all'intera popolazione.

Art. 41

Multietnicità e interrazionalità

Il comune assume la libera convivenza nel rispetto reciproco delle proprie culture e tradizioni tra le persone aventi cittadinanza italiana e quelle aventi cittadinanza straniera. La libera convivenza si fonda sul reciproco rispetto dei diritti e doveri fissati dalle leggi dello Stato italiano e nella tutela del diritto al lavoro e alla salute.

Il comune, consapevole della propria identità e delle proprie tradizioni, si riconosce in un modello di società multiculturale e multirazziale; definisce e attua politiche di sostegno alle realtà straniere presenti nel proprio territorio; contrasta in tutti i modi i fenomeni di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, con qualsiasi modalità essi si manifestino.

Presso l'Ufficio di stato civile del comune è istituita l'anagrafe degli immigrati.

Il comune adotta altresì iniziative volte a promuovere la cultura dei diritti umani per la costituzione di una società multietnica mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione e di educazione allo sviluppo.

Art. 42

Istruzione e formazione

Il comune esercita un ruolo attivo nelle politiche scolastiche e di istruzione anche universitaria e in tutti gli interventi diretti alla promozione della crescita civile e culturale dei giovani. Sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, il potenziamento della rete territoriale d'istruzione ed il diritto allo studio, supportando con servizi, sportelli informativi e sostegni economici, gli studenti, ed in particolare quelli meritevoli in condizioni economiche precarie.

Il comune collabora con le reti di istruzione promuovendo, di raccordo ad esse, progetti ed interventi mirati alla sensibilizzazione degli studenti ai problemi della società, della città e del territorio.

Il comune è parte attiva nel contrasto all'elusione e alla dispersione scolastica.

Il comune istituisce, anche per gli effetti anagrafici e di stato civile, l'anagrafe scolastica di ogni cittadino residente con la collaborazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e provvede periodicamente al suo aggiornamento.

Il comune stipula convenzione con l'istituzione scolastica dell'obbligo con la quale vengono garantite, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse finanziarie utili al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 43

Strutture culturali

Il comune riconosce nella biblioteca comunale e scolastica, nell'archivio storico, nella rete museale comunale, nel teatro comunale all'aperto e nella Chiesa del Casale di proprietà del comune, le strutture fondamentali attraverso le quali impostare e gestire politiche volte alla promozione culturale, musicale, teatrale e del tempo libero dei cittadini. La creazione di altri spazi servirà ad arricchire gli strumenti per la promozione culturale.

Il comune istituisce la settimana della cultura e aderisce ad analoghe iniziative promosse dalle istituzioni culturali statali e regionali.

Il comune promuove autonome politiche culturali in raccordo con associazioni o istituzioni locali che operano nel campo della cultura, della formazione, del tempo libero e della difesa e promozione delle identità e tradizioni locali.

Titolo III

L'ORDINAMENTO COMUNALE

Art. 44

Organi del comune

Il comune è formato da organi istituzionali e da organi burocratici nonché da organi ausiliari che svolgono attività sussidiaria rispetto a quella esplicata dagli organi di amministrazione e dagli organi di collaborazione esterna.

Art. 45

Organi istituzionali

Gli organi istituzionali o di governo o politici, che costituiscono il nucleo principale e tradizionale della struttura organizzativa del comune sono:

- a) sindaco;
- b) consiglio comunale;
- c) giunta comunale.

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita la funzione di rappresentanza del comune nei rapporti con altri soggetti; convoca e presiede la giunta; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario, dei dirigenti.

Il consiglio comunale, rappresenta la comunità cittadina, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico amministrativo ed economico del comune; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della giunta e del sindaco. Le funzioni del consiglio comu-

nale non sono delegabili, né assumibili d'urgenza dalla giunta municipale.

La giunta comunale, dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal consiglio; sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione degli atti di programmazione; esercita inoltre tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla legge regionale, comunale e provinciale che non rientrino nell'attribuzione del dirigente o del sindaco quale organo a competenza residuale.

Il consiglio e la giunta comunale hanno carattere collegiale e potere deliberante, mentre il sindaco è organo individuale (monocratico) con potere esecutivo.

Il consiglio e la giunta, in quanto organi collegiali deliberanti sono formati da diverse persone fisiche la cui volontà si esprime in maniera organica attraverso un apposito atto deliberativo.

Art. 46

Organi burocratici

Gli organi burocratici sono:

- a) il segretario generale;
- b) i dirigenti.

Gli organi ausiliari sono:

- a) il nucleo di valutazione qualora istituito su base comunale;
- b) le consulte;
- c) le commissioni speciali ed, in particolare, gli organi consultivi.

Art. 47

Consiglio comunale dei ragazzi

Il comune, al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della comunità, riconosce il consiglio comunale dei ragazzi formato su base elettiva per iniziativa dell'istituto scolastico comprensivo, cui partecipano rappresentanti delle scuole elementari e medie. Esso si riunisce ed esprime indirizzi e auspici nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Art. 48

Protezione civile

Il comune istituisce il centro operativo di protezione civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il centro operativo di protezione civile è istituito con le modalità e con i compiti di cui al piano comunale di protezione civile.

Il comune promuove presso i cittadini, d'intesa con le associazioni di volontariato e con gli organi regionali e nazionali della protezione civile, la cultura e la sensibilità verso i temi della protezione civile e della sicurezza della comunità e del territorio.

Art. 49

Organi di garanzia

Sono organi di garanzia l'ufficio di revisore del conto e gli altri organi deputati nei regolamenti dell'ente a compiti di garanzia. È altresì organo di garanzia con riferi-

mento ai compiti di controllo del momento gestionale il consiglio comunale nel suo assetto collegiale e attraverso organi consiliari di sua diretta emanazione.

Art. 50

Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91, come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.

Il sindaco nomina gli assessori sui quali esprime indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.

Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza.

È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, fermo restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale. Come previsto dalla legge presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali e degli uffici di staff.

Art. 51

Competenze di amministrazione del sindaco

Il sindaco esercita le competenze di amministrazione a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
- c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, come modificata dalla legge regionale n. 30/2000, e secondo la normativa vigente al contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché delle norme dello statuto e quelle previste dall'ordinamento previsto degli uffici e dei servizi;
- d) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;

e) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;

g) formula indirizzi, fermo restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;

h) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;

i) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;

l) adotta ordinanze nelle materie riservategli dalla legge, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;

m) adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva per l'impinguamento dei capitoli di bilancio;

n) può richiedere la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno, ritenuti urgenti e prioritari e con allegate le relative proposte;

o) rappresenta in giudizio il comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;

p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti;

q) emana atti di indirizzo nei riguardi dei dirigenti responsabili dei servizi;

r) formula proposte di deliberazione per la giunta comunale.

Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al sindaco quale organo monocratico, possono essere oggetto di specifica delega con potere di firma agli assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

Art. 52

Competenze di vigilanza

Il sindaco esercita le competenze di vigilanza a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) vigila sull'attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia

locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al sindaco quale organo monocratico, possono essere delegate con potere di firma agli assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

Art. 53

Competenze di organizzazione

Il sindaco esercita le competenze di organizzazione a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta;

b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti alle strutture organizzative;

c) definisce, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;

d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;

e) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite dalla legge n. 145/2002.

Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al sindaco quale organo monocratico, possono essere delegate con potere di firma agli assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

Art. 54

Competenze quale ufficiale di governo

Il sindaco esercita le competenze a lui attribuite dalla legislazione vigente quale ufficiale di governo. In particolare, egli esercita le funzioni espressamente demandate dalla legge riguardo:

a) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) l'emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) lo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;

d) la vigilanza di quanto interessi la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, le autorità competenti.

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono regolate dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel testo vigente e nelle sue successive modifiche e integrazioni, e quelle nei servizi di competenza regionale dalla legislazione siciliana della Regione nel rispetto delle norme regionali.

Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 di cui al comma 2 del presente articolo, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori le dette funzioni.

Art. 55

Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.

Art. 56

Mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco

Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dal consiglio comunale.

Le modalità della presentazione e della discussione della mozione e le sue conseguenze in capo agli organi del comune sono stabilite dalla legge.

Art. 57

Il consiglio comunale - elezione e composizione

Le norme relative all'elezione, alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 58

Durata in carica

La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 59

Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano il comune senza vincolo di mandato.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistono alcune cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi hanno l'obbligo di costituirsi in gruppi e di individuare i relativi capigruppo ai fini della comunicazione degli atti di giunta di cui all'art. 15, legge regionale n. 44/91. In sede regolamentare sono stabilite modalità, condizioni e numero minimo per la costituzione dei gruppi consiliari.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere senza spese copia degli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge. Nell'esercizio del potere di iniziativa il consigliere si avvale della collaborazione delle strutture comunali.

L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato in sede regolamentare.

I consiglieri hanno diritto di proposta e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio o di competenza dello stesso. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno che saranno riportate al primo consiglio utile, osservando le procedure stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Ai consiglieri che non siano stati nominati assessori ai sensi e nei limiti della legislazione vigente, possono essere attribuite dal sindaco deleghe purchè in sintonia con la funzione istituzionale rivestita, con compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, con esclusione di partecipazione alle sedute della giunta con potere decisionale.

Al consigliere comunale compete, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, un gettone di presenza nel caso di effettiva partecipazione alle sedute. I termini e le modalità di determinazione dell'effettiva partecipazione sono comunque stabiliti nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 60

Partecipazione dei rappresentanti delle consulte

Il presidente della consulta elettiva dei cittadini stranieri e i presidenti delle consulte di partecipazione sono invitati a partecipare alle sedute del consiglio comunale e hanno diritto di parola ma non di voto. Della loro presenza non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum strutturale e di quello funzionale.

I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono inoltre invitati alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e a quelle speciali qualora siano trattati argomenti di loro interesse. Della loro presenza non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum strutturale e di quello funzionale.

I soggetti di cui ai precedenti commi non hanno diritto comunque ad alcun gettone di presenza o emolumento per la partecipazione alle dette sedute.

Art. 61

*Competenze e funzioni del consiglio comunale**Attività di auto organizzazione*

Il consiglio comunale, quale organo autonomo, adotta propri regolamenti, tra cui quelli per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, per l'esercizio delle funzioni e delle prerogative

dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia economica, funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge e dello statuto.

Attività politico-amministrativa

Il consiglio comunale individua e interpreta gli interessi generali della comunità, stabilisce gli indirizzi guida delle attività di amministrazione e di gestione ed esercita sulle stesse un controllo politico-amministrativo diretto ad assicurare che l'azione complessiva del comune conseguua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Qualora rilevi una non conformità ai superiori indirizzi, assume tutte le iniziative di propria competenza.

Attività di indirizzo

Il consiglio comunale adotta gli atti indicati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, e dalle altre disposizioni di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto. Il contenuto degli atti fondamentali è disciplinato dalla legge, nel rispetto delle competenze dalla stessa stabilite in capo ai diversi organi del comune. Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio. L'attività di indirizzo del consiglio comunale è anche esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente. Gli atti di indirizzo consistenti in ordini del giorno impegnativi verso la giunta e il sindaco presentati in sede di approvazione del bilancio o di altri atti fondamentali di programmazione sono discussi e posti ai voti a conclusione dell'esame degli atti di programmazione e prima della loro votazione finale.

Attività di controllo

Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la discussione che segue la resa della relazione annuale del sindaco, la relazione del revisore del conto, l'esame dei conti consuntivi. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta. Il consiglio comunale con propria deliberazione ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità. L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del comune con le modalità previste dal regolamento. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nei modi stabiliti in sede regolamentare, può istituire al suo interno commissioni sia permanenti che temporanee, su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine e di studio.

Il consiglio comunale ha competenza esclusiva in materia di regolamenti e di istituzione di tributi e tariffe. La competenza in materia tributaria ed extratributaria viene esercitata limitatamente all'ordinamento e alle categorie di applicazione dei tributi. Non rientra nelle sue

competenze la fissazione delle aliquote in variazione o di conferma salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 62

Statuto delle minoranze consiliari

Il consiglio comunale istituisce la Commissione trasparenza e garanzia composta da cinque membri di cui tre espressione della minoranza e due della maggioranza consiliare. I componenti della Commissione sono indicati dai rispettivi capigruppo che li comunicano al presidente del consiglio e di cui il consiglio comunale prende atto nella prima seduta utile. In presenza di più minoranze va rispettata la proporzionalità numerica dei gruppi fermo restando il rapporto di tre componenti alla minoranza e due membri alla maggioranza consiliare. Il presidente della commissione è eletto nella prima seduta utile.

La Commissione si riunisce nei locali del comune ed è assistita nei suoi lavori da un funzionario comunale.

La Commissione ai fini dello svolgimento delle sue funzioni può acquisire atti amministrativi, sentire in sede collegiale i dipendenti comunali incaricati di determinati servizi, sentire gli amministratori comunali o i rappresentanti comunali presso organismi di partecipazione e gestione a carattere sovra comunale o i responsabili privati incaricati di un pubblico servizio ancorchè limitato nel tempo.

La Commissione trasparenza per l'esame delle questioni di carattere finanziario può sentire il revisore del conto oltre che il responsabile del servizio finanziario medesimo.

La Commissione conclude i suoi lavori rimettendo gli atti al consiglio comunale che può assumere determinazioni verso l'amministrazione comunale, gli uffici amministrativi o decidere a maggioranza di trasmettere gli atti agli organi della giurisdizione amministrativa, contabile e penale.

La Commissione può proporre al consiglio comunale una propria autonoma determinazione che il consiglio potrà approvare.

Art. 63

Convocazione - sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza

Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.

La prima convocazione, decorrente dalla data di deposito di proclamazione dei consiglieri eletti presso la segreteria del comune, è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso, spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.

L'avviso di convocazione è disposto tramite posta elettronica certificata. È possibile, su comunicazione del singolo consigliere comunale, consentire la notifica tramite messo comunale. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo pretorio fisico e a quello on line.

Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Sono ordinarie le sessioni convocate per volontà del presidente e nelle quali vengono trattati gli argomenti espressamente stabiliti dalla legge. Sono straordinarie le sessioni convocate per richiesta del sindaco o

di un quinto dei consiglieri e devono aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale. Nei casi di sessione ordinaria, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato almeno cinque giorni prima della seduta. Nei termini di notificazione si comprende il giorno della seduta qualora l'ora di inizio della seduta sia meridiano. Detti termini devono intendersi interamente utili. Nei casi di sessione straordinaria, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato tre giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia notificato 24 ore prima della seduta. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima nei casi di sessione straordinaria, o 24 ore prima, nei casi d'urgenza, della seduta.

Il consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge prevede quorum diversi. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento.

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri. Per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per le riunioni straordinarie e urgenti, l'avviso di convocazione può essere rispettivamente consegnato 3 giorni o 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie e urgenti.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio comunale con diritto di parola accordato dal presidente del consiglio comunale ma senza diritto di voto.

Art. 64

Ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare. È data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile. Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato on-line come previsto dal regolamento.

In sede regolamentare sono determinati i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei

pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

Qualora le commissioni permanenti approvano modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazione entro le 24 ore antecedenti la data di svolgimento della seduta del consiglio comunale è posto in esame e in approvazione il testo esitato dalla commissione.

La presidenza del consiglio comunale riceve le proposte di deliberazione trasmette le stesse alle commissioni consiliari permanenti per il loro esame non necessariamente in coincidenza con l'emanazione e diramazione dell'avviso di convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno della seduta consiliare.

Art. 65

Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. Le modalità e i tempi dell'acquisizione dei pareri sono disciplinati in sede regolamentare. I dirigenti tenuti al rilascio dei pareri sono comunque tenuti a partecipare alle sedute consiliari nelle quali debbano essere trattati argomenti di loro competenza.

Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.

Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti fattuali e giuridici e dei mezzi finanziari necessari in linea generale, in modo che gli uffici possano esprimere il necessario parere, non dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.

Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non procede all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno ma è tenuto a dare, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.

Art. 66

Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.

Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta.

Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di

due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.

Art. 67

Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori, intendendosi per essi anche i consiglieri comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del comune o aziende comunali o soggette a vigilanza del comune.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.

Art. 68

Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.

Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti.

L'immediata esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale deve essere motivata e votata dai 2/3 dei presenti.

Per l'immediata esecuzione delle delibere che approvano i regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 69

Assistenza alle sedute e verbalizzazioni

Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.

In caso di assenza o impedimento, il segretario generale può essere sostituito dal funzionario in posizione apicale dell'area affari generali. In casi di contemporanea assenza e/o impedimento del segretario e del funzionario le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal consigliere comunale più giovane presente in aula.

Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.

Art. 70

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni consiliari, al pari di quelle della giunta, sono tempestivamente pubblicate in formato integrale all'albo pretorio del comune, compreso quello elettronico nel sito istituzionale per quindici giorni consecutivi, ad eccezione dei casi stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

Una copia delle stesse deliberazioni consiliari è trasmessa al presidente del consiglio per essere posta a disposizione dei consiglieri e un'altra ancora depositata presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre pubblicate le determinazioni dirigenziali.

Nel certificato di eseguita pubblicazione, attestato a cura del segretario o un funzionario delegato, deve farsi menzione se siano state prodotte opposizioni o reclami avverso i suddetti provvedimenti.

Art. 71

Presidenza

Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, eletto con le modalità stabilite dalla legge. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'età.

Il presidente della seduta esercita, come da regolamento, i propri poteri a garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità di tutte le operazioni consiliari. Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, qualora necessario, all'assistenza della forza pubblica.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria generale del comune.

Art. 72

Regolamento di funzionamento

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento a cui sono demandate, tra l'altro:

- a) la disciplina del funzionamento del consiglio;
- b) la regolamentazione della pubblicità delle sedute del consiglio con riferimento anche alla trasmissione via web o streaming o altro ausilio tecnologico delle sedute consiliari fermo restando il consenso liberatorio dei singoli consiglieri;
- c) la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione segreta;
- d) le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
- e) le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;
- f) le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale all'interno della struttura comunale;
- g) il contenuto dei programmi e degli atti fonda-

mentali di competenza del consiglio ai sensi della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;
h) la disciplina dell'uso del gonfalone comunale.

Art. 73

Mozioni di sfiducia

Il presidente del consiglio e il vice presidente possono essere rimossi dalla loro carica a seguito di mozione motivata di revoca presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica.

La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, va votata per appello uninominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio.

La mozione approvata determina la cessazione della carica di presidente o di vice presidente dal consiglio e si dovrà procedere a nuove elezioni entro 20 gg. dalla seduta di revoca.

Art. 74

Consigliere anziano

È consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati sopra.

Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento. Il consigliere anziano presente sottoscrive, in qualità di presidente assieme al segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 75

Gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti eletti nella stessa lista. In deroga a quanto previsto dal presente comma è ammessa, su espressa richiesta, la costituzione di un gruppo anche di un solo consigliere, quando risulti l'unico eletto di una lista presente all'elezione comunale.

I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione, formano il gruppo misto o altro gruppo con un minimo di due unità.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, risorse e idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del comune.

Art. 76

Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.

Ad essa compete anche esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con altri organi del comune.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.

Art. 77

Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno e con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e della maggioranza e dell'opposizione, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.

I pareri delle commissioni sono obbligatori per tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del consiglio comunale. Si prescinde comunque dal parere nei casi stabiliti dalla legge o da regolamento, e comunque qualora lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro ventiquattro ore dalla stessa ricezione. L'urgenza deve essere motivata per iscritto.

Le commissioni consiliari, secondo le modalità stabilite in sede regolamentare, possono effettuare indagini conoscitive, anche mediante audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili.

Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal comune, informazioni e di accedere a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

Le commissioni possono inoltre svolgere funzioni propositive e consultive.

Nei casi in cui sia richiesto l'intervento di più commissioni, il presidente del consiglio convoca riunioni di collegamento tra le commissioni competenti, le quali sono presiedute dal presidente di commissione più anziano di età.

Ai lavori della commissione possono presenziare senza diritto di voto tutti i consiglieri, il sindaco, i componenti della giunta comunale, il presidente del consiglio comunale e quei consiglieri appartenenti a gruppi consiliari non componenti la commissione competente, questi ultimi con diritto di parola, i capigruppo, tecnici esperti, nel numero e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento che disciplina il regolamento delle stesse commissioni.

Art. 78

Attività ispettiva

del consiglio comunale - commissione d'indagine

Su proposta di 1/5 dei consiglieri comunali od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente il comune e su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni.

La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, è designato il presidente fra i consiglieri di minoranza.

La commissione dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente gli uffici mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La commissione può invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.

La redazione dei verbali della commissione è effettuata dal segretario della commissione.

Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa potrà adottare.

Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 79

Commissioni di studio

Il consiglio può istituire commissioni speciali di studio il cui funzionamento è disciplinato dalla deliberazione istitutiva.

Art. 80

Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

Il consiglio comunale può essere sciolto nei casi espressamente previsti dalla legge.

La cessazione della carica di sindaco per motivi diversi della mozione di sfiducia, ossia per dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente, comporta la decadenza della giunta e non del consiglio, qualora non diversamente disposto dalla legge. Fino alla nomina e insediamento del commissario regionale le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 81

Giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

È nominata con provvedimento del sindaco, che ne sceglie i componenti. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti a gli affini del sindaco fino al 2° grado.

Art. 82

Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce in seduta pubblica, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.

È presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco assume la presidenza l'assessore anziano.

Le deliberazioni assunte dalla giunta hanno diversa natura:

a) possono costituire mero atto di indirizzo verso i responsabili di servizi che non necessita di alcun parere e senza impegno di risorse finanziarie;

b) possono comportare spese e in quel caso ancorché aventi carattere di indirizzo necessitano del parere di regolarità tecnica e contabile;

c) possono avere natura programmatica vincolante verso gli uffici;

d) possono riguardare nomine e incarichi di natura fiduciaria in ottemperanza alle disposizioni di legge;

e) possono costituire atto di gestione con carattere di urgenza in assenza di funzionario responsabile preposto alla assunzione delle relative determinazioni;

f) possono essere adottate in attuazione di espresse previsioni regolamentari.

Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei presenti ed in quello necessario per la validità della seduta.

Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, sottoscrive con il sindaco o con chi presiede la giunta e con l'assessore anziano le deliberazioni.

Art. 83

Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita collegialmente le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate, attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale, indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, al segretario e ai dirigenti, esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare:

1. nell'attività propositiva e di impulso:

a) elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;

b) predispone gli schemi di bilancio, la relazione

previsionale programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;

2. nell'attività di iniziativa e di raccordo:

a) elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;

b) delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;

c) delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;

d) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;

e) indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici aventi carattere straordinario e una tantum, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività;

f) dà direttive, indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi;

3. nell'attività di amministrazione:

a) adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge o dallo statuto alla competenza del consiglio, al segretario o ai funzionari;

b) adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;

c) approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di azioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;

d) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) applica i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;

f) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;

g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari, approva transazioni e rinunce alle liti;

h) procede alle variazioni delle tariffe o alle loro conferme, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.

Art. 84

Assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi, termini e nel numero massimo, previsti dalla legge.

Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

Il sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee.

Nei limiti della delega conferita gli assessori assumono atti con rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente.

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale ma la giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Art. 85

Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 86

Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco nomina vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione o di decadenza, lo sostituisce in via generale per il tempo previsto dalla legge.

È assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.

Art. 87

Anagrafe patrimoniale degli eletti e dei nominati

È istituita l'anagrafe degli eletti e dei nominati in commissioni ed enti comunali e sovra comunali.

Contestualmente all'atto di nomina e di convalida dell'elezione i soggetti interessati devono depositare su

modello predisposto dal comune entro dieci giorni presso la segreteria generale la documentazione attestante la propria situazione reddituale e patrimoniale. Ogni qualvolta intervenga una variazione il soggetto interessato è obbligato a comunicarla al comune. È fatto obbligo comunque di presentare la situazione reddituale e patrimoniale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

L'inottemperanza dell'obbligo di presentazione della propria situazione reddituale e patrimoniale comporta la revoca della nomina.

Art. 88

Principi generali dell'organizzazione del comune

L'organizzazione delle strutture comunali e l'attività del comune si conformano ai seguenti criteri:

- a) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite agli organi burocratici;
- b) suddivisione per funzioni omogenee;
- c) coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività delle strutture con comunicazione interna ed esterna e interconnessione anche informatica;
- d) flessibilità organizzativa;
- e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei dipendenti, le pari opportunità di genere;
- f) responsabilità, professionalità e collaborazione del personale nel rispetto della normativa contrattuale;
- g) soddisfacimento delle esigenze dell'utenza garantendo la trasparenza, l'imparzialità dell'azione amministrativa, le pari opportunità, il diritto di accesso agli atti e servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti;
- h) permanente controllo interno in applicazione della legge vigente;
- i) predeterminazione dei tempi dei singoli procedimenti amministrativi e loro riduzione attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- l) trasparenza delle procedure e predeterminazione, nei limiti del possibile, di criteri e parametri cui attenersi, in particolare nelle procedure concorsuali, nei contratti e nei rapporti con l'utenza esterna;
- m) ampia informazione dei cittadini;
- n) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

La giunta comunale, con proprie delibere, adotta, in conformità allo statuto e ai criteri generali preventivamente richiesti al consiglio comunale e da questo ottenuti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, ai sensi dell'art. 89 del T.U. n. 267/2000, disciplina le seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompati-

bilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. Le materie esulanti dalle lettere da a) a g) sono disciplinate dai regolamenti adottati dal consiglio comunale.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella definizione delle procedure per le assunzioni, si attiene ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 89

Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive. Gli assessori, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, indirizzano l'attività dei dirigenti. Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.

Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica. La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.

Art. 90

Principi e criteri organizzativi

L'articolazione organizzativa dell'ente e la dotazione del personale sono determinate dal regolamento degli uffici e dei servizi, adottato dalla giunta municipale secondo i criteri generali previamente definiti dal consiglio comunale con apposita delibera.

L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integrata e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'ente.

Il sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi.

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il

raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali. La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. È esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture. Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario. La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.

La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuati anche all'interno delle strutture complesse. I dirigenti esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa. Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale. Alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

Il comune istituisce l'ufficio notifiche del quale previa formazione specifica fanno parte i componenti del corpo di polizia municipale compresi gli ausiliari, i componenti dell'ufficio protocollo, gli addetti all'ufficio di segreteria.

Il comune può emettere avvisi di pagamento e notificare atti valevole ad ogni effetto di legge attraverso posta elettronica certificata previa acquisizione degli indirizzi da parte dei destinatari.

Art. 91

Diritti del cittadino e obblighi della pubblica amministrazione

Ogni servizio o ufficio comunale preventivamente accertati con delibera di giunta comunale, deve avere un responsabile individuato nominalmente dal dirigente avente funzioni apicali. Tale responsabilità deve essere resa pubblica con comunicazione affissa presso l'ufficio, nel sito web e all'ingresso delle sedi degli uffici.

La giunta comunale adotta criteri e modalità, preventivamente comunicati alle organizzazioni sindacali aziendali, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico dei dipendenti inadempienti riguardo ai procedimenti che vedono interessati i cittadini che abbiano avanzato istanze e richieste al comune in forza di disposizioni di legge o regolamentari comunali.

L'insorgenza di comportamenti omissivi e inadempienti della pubblica amministrazione verso gli interessi generali della comunità può essere fatta rilevare in forma esplicita e scritta dai cittadini singoli e/o associati, dagli amministratori o dai consiglieri comunali. I responsabili comunali di pubblico servizio in questo caso hanno l'obbligo di accertare la fondatezza dei rilievi formulati e di individuare le responsabilità con sanzionamento pecuniario della inadempienza a carico del dipendente incaricato del procedimento.

Il dipendente oggetto di procedimento sanzionatorio può opporre proprie motivazioni che devono essere esaminate nelle forme e con le modalità di cui al regolamento uffici e servizi.

Art. 92

Segretario del comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del comune.

Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.

Il segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari, atti di indirizzo e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 93

Vice segretario

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento è previsto il vice segretario.

Un funzionario con la qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti di legge, oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto, può essere incaricato dal sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento di fatto o di diritto del titolare d'ufficio.

Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste dalla legge.

Art. 94

Dirigenti - funzioni

I dirigenti sono funzionari a cui il sindaco, secondo le disposizioni di legge, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi. Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle ulteriori esigenze, conferisce detti incarichi sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici. L'incarico di dirigente può essere revocato nei casi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di settore.

Al dirigente competono le attribuzioni e i compiti stabiliti dalla legge ed in particolare:

- a) proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
- b) coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
- c) coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzate;

d) verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;

e) individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;

f) verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.

Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco o dagli assessori nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica.

Art. 95

Atti di competenza dei dirigenti

Il dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.

Rientrano nella competenza del dirigente, in conformità alle disposizioni di legge:

a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'Amministrazione;

b) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;

c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;

d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;

e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;

f) le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;

g) gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art. 78 della legge regionale n. 10 del 1993 come interpretato dall'art. 61 legge regionale n. 26/93;

h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturiti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;

i) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'amministrazione;

l) i rimborsi di somme erroneamente versate al comune;

m) l'apertura di conti correnti postali;

n) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal con-

tratto riguardante canoni di locazione attivi e passivi;

o) la liquidazione di spese condominiali;

p) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;

q) il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa.

Norme regolamentari determinano, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, criteri generali ed attribuzioni specifiche per i responsabili di settori funzionali e servizi.

Art. 96

Pareri

I dirigenti responsabili di area hanno l'obbligo di rilasciare parere tecnico o di natura contabile entro tre giorni dalla richiesta sulle proposte di deliberazioni qualora avanzate da soggetto diverso dal responsabile del servizio. In assenza del dirigente responsabile il parere è rilasciato dal dipendente nominato per le funzioni vicarie.

I dirigenti responsabili d'area hanno l'obbligo di partecipare alle sedute della giunta municipale e del consiglio comunale in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso il parere può essere espresso nel corso della stessa seduta sull'atto in generale e anche sulle eventuali proposte emendative. In assenza del dirigente interviene il funzionario vicario incaricato. In assenza del responsabile d'area e anche del suo vicario l'organo deliberante non può approvare proposte emendative che non rechino il previsto parere.

Il consiglio comunale o la giunta municipale non può prendere in esame proposte di deliberazione non recanti preventivamente i previsti pareri di legge. L'organo deliberante può approvare proposte che presentano parere negativo: in tal caso nell'assumere la deliberazione deve motivare adeguatamente i motivi che giustificano il diverso avviso. Il richiesto parere sugli emendamenti può essere espresso anche prima dello svolgimento della seduta dell'organo collegiale.

Art. 97

Conferimento incarichi di direzione

Gli incarichi di direzione sono conferiti con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.

Gli incarichi di direzione hanno durata minima biennale, sono revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati conseguiti e cessano col cessare della carica di sindaco. In tal caso il personale interno continua ad esercitare le funzioni fino a nuova designazione mentre il personale esterno cessa immediatamente da ogni funzione.

Art. 98

Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni e in ogni caso con scadenza coincidente con la fine del mandato del sindaco. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Alle assunzioni si procede con le modalità stabilite in sede regolamentare.

Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e servizi.

I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.

Art. 99

Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Sono comunque rigidamente osservate le disposizioni e i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

Art. 100

Altri incarichi

Il comune recepisce tramite propri atti, qualora non si tratti di disposizioni immediatamente applicabili a prescindere dai medesimi, recepisce tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nell'ordinamento.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento, acquisiti i criteri generali del consiglio.

Art. 101

Convenzioni a tempo determinato

Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina anche la possibilità di utilizzare collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità utilizzando il sistema degli obiettivi determinati ed a termine. L'emolumento è definito sulla base della qualità e quantità della prestazione.

Il regolamento disciplina anche la possibilità di costituzione di gruppi dirigenziali mirati a scopi definiti utilizzando professionalità interne qualificate nel settore o nei settori di intervento con sollevamento dalle funzioni ordinarie attribuibili a terzi interni/esterni.

Art. 102

Controlli interni

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, previa determinazione dei criteri generali da parte del consiglio comunale, prevede e disciplina idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale;

d) verificare, attraverso il piano della performance, il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione;

e) monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Gli strumenti di controllo ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:

a) siano individuate distintamente le attività da demandare alle strutture di controllo interno;

b) le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;

c) siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;

d) la raccolta dei dati informativo-statistici sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;

e) le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

Art. 103

Revisore dei conti

Il regolamento di contabilità disciplina il funzionamento dell'ufficio del revisore del conto.

Il consiglio comunale procede all'elezione del revisore nei modi stabiliti dalla legge vigente e secondo le disposizioni applicative stabilite in sede regolamentare.

Il revisore dei conti non può essere contemporaneamente componente in più di 2 collegi. La nomina, a norma dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, deve essere comunicata all'Ordine o Collegio professionale componente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

In caso di surrogazione, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo, sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla originaria nomina.

In caso di mancata ricostituzione nei termini, il revisore resta in carica per non più di ulteriori 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo. Entro il periodo di proroga l'organo di revisione deve essere ricostituito. Se non si provvede l'organo decade e tutti gli atti adottati dopo la sua decadenza sono nulli.

Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di revisore del conto sono fissate dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del comune per tutto ciò che attiene all'aspetto economico e finanziario.

Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale che, in tal caso, va convocato con procedura d'urgenza.

Il revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni, impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.

Contestualmente all'atto di nomina, l'ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore entro il limite massimo fissato con decreto del Ministero dell'interno, determinato in base alla classe demografica ed in relazione alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente. Il compenso base può essere aumentato in relazione ad eventuali funzioni aggiuntive (fino al 20%) svolte dall'organo ed in caso di controllo sulle istituzioni (fino al 10% per ogni istituzione). Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili.

Titolo IV

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 104

Principi generali sul procedimento amministrativo

Il consiglio comunale definisce, con proprio regolamento, la disciplina del procedimento amministrativo e i compiti generali del responsabile del procedimento.

La giunta municipale individua, sulla base dell'atto di cui al comma 1, la durata e i termini dei singoli procedimenti, le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.

Il comune garantisce idonea pubblicità al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di disporre di un preciso interlocutore con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o particolare ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.

L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.

Art. 105

Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 106

Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.

Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali. La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento. Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

Art. 107

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Titolo V

FORME DI GESTIONE

Art. 108

Servizi pubblici locali

Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

Il comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità

cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.

In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti, collaterali ed affini, sino al secondo grado, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.

Art. 109

Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.

Il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.

La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata e adeguata ogni anno.

Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.

Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare, usare il logo o lo stemma del comune.

Art. 110

Gestione in economia

Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce tali servizi.

La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

Art. 111

Azienda speciale

Il comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dei ricavi locali.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dalla legge e dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali.

Art. 112

Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che esercita nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
- f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
- g) stabilisce il gettone di presenza per gli amministratori.

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, sulla scorta di un curriculum richiesto a tutti gli interessati tramite pubblicazione nel sito, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio. Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi per il controllo interno e del comune.

Art. 113

Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica e delle disposizioni regionali, statali e comunitarie in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici. In ogni caso, il concessionario deve possedere i requisiti di affidabilità morale, in analogia a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati secondo la normativa vigente al momento della nomina.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 114

Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quanto sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.

Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.

Il consiglio, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del comune. In questo caso la partecipazione del comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Il comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio L.R./95, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 115

Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato unioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il comune può stipu-

lare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.

La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.

Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91. I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Il comune nell'assemblea del consorzio è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.

Titolo VI

IL BILANCIO

Art. 116

Autonomia finanziaria e beni patrimoniali

Il comune gode di autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed ha risorse autonome.

Il comune stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Le risorse derivanti dalle fonti autonome per le risorse derivanti dallo Stato e dalla Regione finanziano integralmente le funzioni pubbliche attribuite al comune.

Il comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.

Il comune adotta il Piano delle dismissioni, delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni comunali distinti in beni demaniali e in beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Il Piano viene aggiornato annualmente.

Le dismissioni, le alienazioni e le valorizzazioni dei beni avvengono in favore del complesso della collettività a mezzo avviso pubblico ed eventuale comparazione di offerte salvo che non ricorrano i presupposti di legge e di fatto in termini di diritto di servitù, di diritti di prelazioni e di diritto riscatto a favore di ben individuati soggetti titolari effettivi o potenziali di tali diritti.

Art. 117

Bilancio

Il bilancio di previsione è lo strumento della programmazione economica e finanziaria del comune, assicura la razionalità complessiva delle scelte che concretizzano la sua azione politico-amministrativa, costituisce parametro per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di tali scelte.

Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza in base alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 118

Contabilità

La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità allo statuto ed alle leggi dello Stato.

Il regolamento determina il procedimento per la formazione e l'approvazione della relazione programmatica del bilancio di previsione e del piano degli investimenti nei quali l'attività finanziaria, patrimoniale ed economica del comune deve trovare rappresentazioni in modo da consentire, in modo chiaro, la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Art. 119

Controllo economico della gestione

Il regolamento disciplina le forme del controllo economico interno della gestione indicando le metodologie di analisi e di valutazioni, gli indicatori ed i parametri di riferimento.

Esso stabilisce, altresì, le scritture contabili che consentano l'analisi delle risorse acquisite e i costi dei singoli fattori predetti, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricorsi.

Con scadenza trimestrale, i funzionari sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, dando comunicazione dei risultati del controllo agli organi competenti che provvedono a valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Art. 120

Potestà regolamentare generale per la gestione delle entrate

Il comune, attraverso i propri organi competenti, disciplina con regolamenti le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie impossibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

I regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima dell'1 gennaio dell'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato da norme statali.

Art. 121

Ufficio Unione europea

Il comune disciplina l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari.

L'ufficio supporta anche le strutture dell'ente nella ricerca di fonti di finanziamento.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 122

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

La giunta e il sindaco interpretano autenticamente gli atti di loro competenza.

Il segretario comunale emana circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

Art. 123

Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.

Art. 124

Adozione ed adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale e quelli in esso richiamati, qualora non ancora adottati, sono adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso statuto, nel rispetto della disciplina in esso contenuta.

Qualora i regolamenti di attuazione dello statuto comunale e quelli in esso richiamati siano stati precedentemente adottati, continuano ad esplicare i propri effetti in tutte le loro parti compatibili, in quanto non contrastanti, con lo statuto adottato, mentre le loro disposizioni contrastanti con lo statuto si intendono automaticamente abrogate.

Qualora lo statuto richieda l'integrazione di regolamenti già adottati, tale integrazione è rimessa alla competenza dell'organo deliberante, che ha l'obbligo di provvedere entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso statuto, nel rispetto della disciplina in esso contenuta.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili nei limiti di quanto in essi contenuto.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le norme dei regolamenti vigen-

ti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con il medesimo compatibili.

L'attuazione dell'art 3 del presente statuto, con riferimento al gonfalone, è demandato ad apposito regolamento che ne disciplina la custodia e l'utilizzo. Lo stesso regolamento disciplinerà l'uso dello stemma comunale.

Art. 125

Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

È inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. La visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Una copia sarà consegnata ai componenti la giunta municipale, ai consiglieri comunali, ai dirigenti, all'or-

gano di revisione, agli altri organi del comune e alle associazioni iscritte nell'elenco comunale, mentre altra copia sarà depositata presso l'ufficio relazioni con il pubblico a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 126

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Copia del presente statuto è trasmessa all'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e dei Liberi consorzi comunali (ex Province regionali), istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e al Ministero dell'interno.

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale dà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.

L'entrata in vigore del presente statuto abroga il precedente.

(2015.24.1519)014

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Innerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30